

Ragionevole durata del processo

La «ragionevole durata» del processo: interventi normativi e giurisprudenza di legittimità

di Guido Vidiri

L'autore, dopo avere premesso che nel nostro sistema processuale si è formata una pluralità di riti speciali, che presentano propri peculiari tratti distintivi (rispetto al giudizio ordinario ed anche tra loro), ritiene che il valore unificante e comune rispetto ai detti riti debba essere rinvenuto nel principio «della ragionevole durata» del processo. Tale principio ha costituito per la Corte di cassazione un costante criterio interpretativo delle norme di rito al fine di rendere più celere il processo, ed ha trovato attuazione, seppure parziale, ad opera del d. lgs. n. 40 del 2006 che, nel rafforzare la funzione nomofilattica dei giudici di legittimità, può contribuire a determinare una riduzione dei tempi della giustizia.

La «sommarizzazione» del sistema processuale e la crisi della giustizia civile

È stato di recente oggetto di attenzione critica da parte di autorevole dottrina la bozza di un articolo di legge - redatto dall'ufficio legislativo del Ministero della giustizia che dovrebbe far parte di una serie di interventi volti a fronteggiare l'abnorme fenomeno della durata dei procedimenti civili - volto a regolamentare un processo sommario del tutto atipico, utilizzabile in via alternativa (ed aggiuntiva) rispetto a processi a cognizione piena, quale ne sia il diritto fatto valere (1). Nel contrastare con forza operazioni simili a quella esaminata, giudicate del tutto inopportune, si è ricordato che nel corso dei secoli la struttura dei processi si è andata sempre più semplificando e che una ulteriore semplificazione (con una totale apertura ai poteri del giudice) non potrebbe che significare una perdita secca in punto di garanzie difensive e che una estesa sommarizzazione del processo civile risulterebbe per di più inutile ai fini del perseguimento di una «ragionevole» durata del processo perché una attendibile previsione porta a reputare che i giudici (laici o togati) si troverebbero a gestire non solo l'arretrato di cinque milioni di controversie ma anche i nuovi processi sommari in numero sempre crescente. Ed a sostegno di tali considerazioni si è affermato che «l'irragionevole durata dei processi a cognizione piena deriva solo in minima parte da motivi di carattere tecnico procedurale perché le vere cause della disfunzione del processo civile sono soprattutto ordinamentali (*in primis* il ridotto numero dei giudici togati) e organizzative».

Ed in questa ottica, volta a suggerire rimedi alla grave crisi della giustizia civile - dopo una severa critica al proliferare di riti speciali a cognizione piena (quali: quello regolato dalla legge n. 689 del 1981 per i giudizi di opposizione alle ordinanze irrogatrici di sanzioni amministrative; quello disciplinato dal d. lgs. n. 196 del 2003 che prevede un processo speciale per le controversie occasionate da presunte violazioni della *privacy*; e quello, infine, contemplato dal d. lgs. n. 5 del 2003 con riferimento a tutte le controversie societarie che si caratterizza per la sua radicale divaricazione rispetto al processo ordinario di cognizione) sul presupposto che occorrerebbe passare dalla differenziazione, ora seguita, dei riti in considerazione della diversità delle situazioni di diritto sostanziale, alla (diversa) dif-

Nota:

(1) Cfr. *amplius*, per l'articolazione dei vari passaggi motivazionali di tale opinione, A. Proto Pisani, *Contro l'inutile sommarizzazione del processo civile*, in *Foro it.* 2007, V, 44, che scrutinando un articolo - il cui testo dovrebbe collocarsi *sub* art. 702 *bis* c.p.c. - tratto da una proposta redatta da alcune correnti della magistratura (riportata in *Questione giustizia* 2005, I, 1265), osserva in senso severamente critico come lo stesso sia volto a far sorgere un processo del tutto sganciato dalla qualità della prova (o dalla qualità del creditore) come è, invece, per il nostro procedimento monitorio, o dalla qualità del diritto, come è per il procedimento di repressione della condotta antisindacale *ex* art. 28 della legge n. 300/1970, o per la tutela del credito di mantenimento *ex* art. 148 c.c. o ancora per la repressione dei comportamenti discriminatori *ex* art. 44 del d. lgs. 286/1998; ed ancora come i presupposti di detto processo siano del tutto sganciati dal *periculum in mora*, nonché dal requisito dell'"evidenza" come è invece per il *référé provision* previsto dall'art. 809, comma 2, n. c.p.c. francese.

ferenziazione dal rito ordinario a seconda della maggiore o minore complessità della singola concreta controversia, qualunque sia il diritto sostanziale che ne costituisce l'oggetto (2) - in un'ottica de *iure condendo* si sono suggeriti, al fine di affrontare il grave problema della durata del processo civile, insieme a misure urgenti sul piano ordinamentale ed organizzativo(3), anche alcuni rimedi strettamente processuali. Al riguardo si è detto - l'esigenza di giustizia imporrebbe due interventi significativi: a) l'introduzione di poteri istruttori d'ufficio generalizzati esercitabili in qualsiasi momento (anche cioè dopo che per le parti sono maturate le preclusioni), sempre però nel rispetto del divieto di utilizzazione del sapere privato da parte del giudice (cioè, del divieto del suo potere inquisitorio di ricercare le fonti di prova) e sempre che, in difetto di esercizio di tali poteri, il giudice sia chiamato a decidere la controversia sulla base della regola formale dell'onere della prova, con la contemporanea abolizione, sempre sul terreno della prova, del giuramento suppletorio (con la sua efficacia di prova legale) e la sua sostituzione con giuramento della parte liberamente apprezzabile dal giudice e suscettibile di prova contraria; b) l'espressa previsione, stante la chiusura della Cassazione sul punto, della libera producibilità in appello di nuovi documenti, dato che la provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado è garanzia sufficiente contro tattiche dilatorie delle parti (4).

La frammentazione del sistema processuale ed il «nichilismo giuridico»

Sulla base della constatazione che allo stato si assiste al formarsi di numerosi micro-sistemi di norme, con proprie autonome logiche (si pensi alle leggi sugli immobili urbani o sui contratti agrari o sul rapporto di lavoro subordinato) e volti a consolidarsi in corpi stabili ed autonomi, i quali presentano regole e deroghe ad essi interne (5), è stato osservato da autorevole dottrina che il codice civile ha finito per assumere una funzione residuale per avere perduto il carattere di centralità nel sistema delle fonti, perché la fuga da esso riguarda fondamentali istituti ed interi complessi di rapporti (6).

Pure se la stessa dottrina ha in parte rivisitato nel tempo - anche per consapevolezza che «la necessità di accompagnare i fenomeni globali determina una rottura del diritto interno, che per una parte si fa omogeneo al diritto di altri Stati, e per una altra rimane quale era o subisce soltanto mutamenti per cause proprie e nazionali» (7) - le proprie conclusioni, segnatamente in ordine alla individuazione del momento unificante dei di-

ta della causa nella stessa prima udienza (in ragione della contumacia o non contestazione del convenuto) dovrebbe valutare con i difensori delle parti la complessità o meno della concreta controversia; e nel primo caso dovrebbe concedere appendice scritta e poi termini per la richiesta dei mezzi di prova e la produzione dei documenti; nel caso invece di controversia in concreto semplice dovrebbe invitare le parti a precisare le proprie conclusioni anche istruttorie nella stessa prima udienza e quindi, dopo l'istruzione, risolvere la controversia mediante lettura immediata del dispositivo (e, se possibile, anche della motivazione) in udienza. In argomento cfr. ancora: Proto Pisani, *Dai riti speciali alla differenziazione del rito ordinario*, ivi 2006, V, 88, per una più articolata esplicitazione sempre della tesi volta ad introdurre nel nostro ordinamento processuale una innovazione - ritenuta una piccola rivoluzione copernicana - dell'abbandono della differenziazione dei riti a cognizione piena in considerazione delle peculiarità sostanziali della controversia e di una previsione - almeno tendenziale - di un unico rito destinato a differenziazioni quanto a modalità di svolgimento della fase preparatoria (o della fase decisoria come prevista dall'art. 281 *sexies*) a seconda della complessità (o meno) della controversia accertata dal giudice in contraddittorio a termine della prima udienza di trattazione.

(3) Sul punto vedi ancora Proto Pisani, *I modelli di fase preparatoria dei processi cit.*, 384-386, che, sul piano ordinamentale, auspica tra l'altro: un complesso di misure volte a stabilire a livello di pianta organica per ogni ufficio i posti assegnati al civile e quelli assegnati al penale al fine di un riequilibrio tra i due settori; una rapida attuazione del ruolo dei magistrati distrettuali (c.d. rimpiazzanti), allo scopo di far fronte con tempestività, oltre che ai congedi per maternità, ai congedi per motivi di salute in genere, ai vuoti temporanei di organico a seguito di trasferimenti ecc.; un graduale aumento del numero dei magistrati togati; l'introduzione anche in Italia (sulla falsariga delle esperienze tedesca ed austriaca) della figura del *Rectspfleger*, cioè figura intermedia tra il segretario ed il giudice cui devolvono funzioni di giustizia per così dire minore, quale il rilascio di decreti ingiuntivi e di ordinanze di convalida, di sfratto, la direzione dei processi di esecuzione forzata, ecc.; e che sul piano organizzativo caldeggia: la sempre attesa revisione delle circoscrizioni giudiziarie con la soppressione dei piccoli Tribunali, il completamento della informatizzazione degli uffici e non ultimo l'introduzione dell'"ufficio del giudice", con una propria stanza, un proprio segretario, personale amministrativo che lo coadiuvi nelle ricerche e lo sollevi dai compiti materiali e di cancelleria, di modo che al giudice sia riservato unicamente l'attività dello *ius dicere*.

(4) Così testualmente Proto Pisani, *I modelli di fase preparatoria dei processi cit.*, 385, che tra gli altri interventi legislativi auspicabili annovera anche la creazione - attraverso l'utilizzazione di una tecnica analoga a quella seguita dalla legge 689/1981 e, più precisamente, alla stregua di quanto effettuato dall'art. 18 di detta legge con riguardo all'ordinanza irrogatrice della sanzione amministrativa - di un titolo esecutivo di formazione stragiudiziale per alcune categorie di controversie relative a diritti disponibili individuate in ragione della materia (controversie di lavoro e/o previdenziali; controversie locative; controversie di infortunistica stradale; controversie successorie), costituito dal verbale che, in caso di mancato raggiungimento di un accordo all'esito di un preventivo tentativo obbligatorio di conciliazione (da valere come condizione di procedibilità del giudizio ordinario), abbia appunto «*ex lege*, nell'ipotesi di accoglimento della istanza, valore a tutti gli effetti di un titolo esecutivo extragiudiziale, senza determinare però preclusioni alcuna nel futuro eventuale processo a cognizione piena» (cfr. *amplius* sul punto *op. cit.*, 388-389).

(5) Per tale penetrante ricostruzione del generale assetto ordinamentale, capace di rispecchiare con mirabile sintesi l'attuale proliferazione delle leggi - che, sia consentito aggiungere, si pongono non di rado a tutela di posizioni lobbistiche o di gruppi volti ad operare sul mercato socio-politico come strumenti di acquisizione del consenso - vedi *amplius* Irti, *L'età della decodificazione*, Padova, 1986, 22-26.

(6) Per l'articolazione dei vari passaggi argomentativi al riguardo vedi Irti, *op. cit.*, spec. 33-39.

(7) Per una compiuta riflessione dei mutamenti dell'assetto ordinamentale perché il territorio statale non è più misura, o esclusiva misura, di politica, diritto, economia vedi: Irti, *Norma e luoghi (problemi di geo-diritto)*, Bari, 2001.

Note:

(2) Cfr. in questi termini Proto Pisani, *I modelli di fase preparatoria dei processi a cognizione piena in Italia dal 1940 al 2006*, in *Foro it.* 2006, V, 383-384, che patrocina l'opinione secondo cui il giudice al termine della udienza di trattazione, ove non sia possibile una decisione semplifica-

versi microsistemi, meritano ugualmente una perdurante adesione sia l'affermazione che «il codice civile ha perduto il carattere di centralità nel sistema delle fonti» sicché esso non è più sede di garanzie dell'individuo «ormai assunte e svolte dalla Costituzione», sia il *dictum* che le leggi portatrici di logiche di settore, non «più chiamate a specificare principi del codice civile», si pongono «in rapporto immediato con la Costituzione repubblicana» (8).

Dalla nascita di ordinamenti settoriali non poteva che conseguire sul versante processuale - in ragione del porsi del processo come luogo di realizzazione del diritto violato secondo parametri garantistici modellati sulla peculiarità del diritto stesso (9) - il sorgere di un analogo fenomeno, cioè il formarsi di un una pluralità di riti speciali, sicché allo stato si rinvergono nell'attuale assetto ordinamentale sistemi processuali che, sono stati definiti settoriali - quali quelli disciplinati dalla legge 11 agosto 1973 n. 533 (in materia di controversie del lavoro), dal d. lgs. n. 31 dicembre 1992 n. 546 (in materia di controversie tributarie), ed ancora dal d. lgs. 17 gennaio 2003. n. 5 (in materia di controversie di diritto societario) - che trovano propri peculiari tratti distintivi - rispetto al giudizio ordinario ed anche tra loro - per la diversa individuazione del punto di equilibrio tra le esigenze di celerità e quelle di accertamento della verità materiale(10).

La sopravvenuta frammentazione ed articolazione del sistema processuale, per sottrarre al giurista i precedenti approdi (dottrinari e giurisprudenziali) capaci di garantire rassicuranti margini di certezza perché correlati a principi di generale e sedimentata applicazione, può indurre a considerare l'attuale sistema processuale non ancorato a precisi valori di riferimento, sì da alimentare culture e condotte improntate al c.d. nichilismo giuridico (11). Da qui la necessità di trovare come valore guida, ed elemento unificante dei vari riti speciali, la Carta Costituzionale nella parte in cui tutela, attraverso il principio della «ragionevole durata» del processo, l'effettività del diritto d'azione(12).

Il legislatore costituzionale, con il prevedere quale ultimo corollario del principio del giusto processo la sua «ragionevole durata» (art. 111, comma 2, Cost.), ha scelto di collegare in modo esplicito il carattere «giusto» del processo alla sua definizione tempestiva, considerando l'efficienza processuale, non in assoluto, ma sotto il profilo «della ragionevolezza nel necessario bilanciamento con le garanzie del contraddittorio delle parti in condizioni di parità», allo scopo di realizzare una giustizia rapida ma non superficiale.

In un ottica valutativa delle ricadute sulla sorte del processo della suddetta disposizione costituzionale - dopo essere stato ricordato che una parte della dottrina la ritiene «una indicazione programmatica dal valore meramente esortativo» o al più un parametro di costituzionalità di norme processuali che prevedono tempi lunghi non giustificati «né da esigenze repressive né da ga-

ranzie difensive» - è stato poi affermato che si è in presenza di una norma che è in grado di incidere poco sul-

Note:

(8) Le affermazioni di cui al testo si rinvergono in forma pressoché testuale in Irti, *L'età della decodificazione* cit., 33 e 186.

(9) Per una critica condotta in concomitanza con l'entrata in vigore della legge n. 533 del 1973, verso il sistema processuale allora vigente perché ritenuto inadeguato vedi: Proto Pisani, *La tutela differenziata del rito del lavoro*, in *Foro it.*, 1973, V, 205 ss., che rimarcava come detto sistema fosse assolutamente inadeguato non tanto - o quanto meno non solo - a causa della tragica lunghezza del processo ordinario di cognizione ma anche a causa della mancata predisposizione di procedure differenziate modellate sulla peculiarità delle situazioni di vantaggio affermate dalla Costituzione e pertanto idonee ad assicurare una tutela giurisdizionale adeguata al loro bisogno di tutela».

In argomento vedi ancora Proto Pisani, *Dai riti speciali alla differenziazione del rito ordinario* cit., 86, che - ricordando la polemica avuta con G. Verde sul tema (attestata dai rispettivi scritti riportati in *Dir. e giur.* del 1978, 241 ss., e del 1980, 751 ss.) - ribadisce ora come debba farsi una distinzione tra tutela giurisdizionale differenziata, ove con tale termine si intenda la predisposizione di più procedimenti a cognizione piena (taluni dei quali modellati sulla particolarità delle singole situazioni sostanziali) - il cui numero è da limitarsi ai casi di esigenze di efficienza dell'amministrazione della giustizia (che non possono essere soddisfatte con ricorso alla tecnica della tutela sommaria o dei titoli esecutivi di formazione stragiudiziale) sì da potersi sperimentare un rito speciale a cognizione piena per le controversie c.d. infortunistiche - e tutela giurisdizionale differenziata ove con tale termine si intenda, invece, la predisposizione di forme tipiche di tutela sommaria non cautelare (sganciata dal requisito del *periculum in mora*, quale il procedimento di repressione della attività antisindacale introdotto dalla legge n. 300 del 1970) o cautelare.

(10) Per una presa d'atto della progressiva introduzione, a fronte di un unico rito ordinario, di numerosi altri riti speciali cfr. Cass., sez. un., 20 giugno n. 8202 e n. 8203, pubblicate tra l'altro, in *Giust. civ.* 2005, I, 2033, con nota di G. Giacalone - C. Caccaviello, *Nuove prove in appello: viene meno la distinzione tra prove costituite e prove costituende*, e di R. Giordano, *La produzione di nuovi documenti in appello nel processo ordinario ed in quello del lavoro secondo le sezioni unite della Corte di cassazione*, *ivi*, 2050; in questa *Rivista*, 2005, 7, 929, con note di G. Ruffini, *Preclusioni istruttorie in primo grado e ammissione di nuove prove in appello: gli artt. 345, comma 3, e 437, comma 2, c.p.c.*, e di C. Cavallini, *Le Sezioni Unite restringono i limiti delle nuove produzioni documentali nell'appello civile, ma non le vietano*, *ivi*, 934; in *Giur. it.* 2005, I, 1, 1457, con nota di A. M. Succi, *Le Sezioni Unite sulla produzione dei documenti (in appello e in primo grado) e sui poteri istruttori d'ufficio del giudice nel rito ordinario e del lavoro, tra stop and go*.

(11) Per amare considerazioni sull'attuale stato dell'ordinamento giuridico cfr. Irti, *Il nichilismo giuridico*, Bari, 2004, 8, per il quale non restano ormai che «incessante produzione e consumo di norme» perché dette norme «perseguono bensì singoli scopi, ed hanno ciascuna (e non potrebbero non avere) specifici sensi, ma rifiutano l'appello all'unità. Non c'è un "dove", a cui si diriga la macchina produttrice di norme: basta che essa funzioni e soddisfi il fabbisogno della più imprevedibile causalità. Insomma, un diritto senza destinazione: che va e va, ma non sa "perché" e "verso dove" muova».

(12) Di come il processo sia sempre in cerca di rassicuranti valori di riferimento e di come ritorni nel corso dei tempi la problematica sulle forme di tutela del diritto nel processo è testimonianza la Relazione di S. Satta, letta nel Congresso internazionale di diritto processuale civile, tenutosi a Firenze nel 1950 (riportata, con altri suoi scritti, con il titolo «*La tutela del diritto nel processo*», in *Il mistero del processo*, Adelphi Editore, Milano 1994, 61 e ss.) che, nel chiedersi, perché la scienza del processo fosse da qualche tempo sotto il segno della tristezza, scriveva «ogni nuova parola reca l'impronta di una intima angoscia, ogni nuova voce testimonia di una scienza che non procede con la gioiosa certezza del suo cammino, ma dubita di sé, non crede più in sé, e in dubbio e in una fede perduta sembra annullare l'orgoglioso bilancio di cinquanta e più anni di indagini e di conquiste».

la lentezza della giustizia (13), perché i tempi del processo dipendono, non tanto dalla disciplina processuale in sé, quanto dal rapporto fra tale disciplina e le risorse destinate al processo, nonché dalla stessa natura del processo come attività umana atteso che se «i giudici e gli avvocati si alleano in un comodo costume di fiacchezza, è vano che sulla carta i codici restringano i termini e vietino i differimenti o impongono la concentrazione» (14).

Altro e più significativo rilievo viene, invece, assegnato al dettato costituzionale da chi - dopo avere evidenziato come il principio della «ragionevole durata» sia garanzia di effettività del diritto d'azione e che l'abnorme durata del processo, male endemico della giustizia italiana soprattutto per quanto riguarda il rito civile, sia il più delle volte destinata a tradursi in un vero e proprio diniego di giustizia - afferma che nel nostro ordinamento i tempi del giudizio sono oggetto, oltre che di un interesse collettivo, di un diritto di tutte le parti, costituzionalmente tutelato non meno di quello di un giudizio equo ed imparziale (15).

E così, sempre in relazione all'art. 111, comma 2, Cost., è stato osservato che, sebbene non possa riconoscersi alla norma efficacia immediatamente precettiva dovendo il principio della ragionevole durata del processo essere garantito dalla legge, ciò non toglie però che detto principio costituisca un «preciso parametro costituzionale ai fini della conformità a costituzione di tutte le norme che direttamente o indirettamente determinano una ingiustificata durata del processo» (16). E nella stessa ottica è stato osservato che il testo del precetto costituzionale (novellato dalla legge 23 novembre 1999 n. 2) apre una nuova stagione per gli addetti a lavori, i quali dovranno scrutinare il codice di rito (e le altre norme processuali) anche, se non soprattutto, dall'angolo visuale della ragionevole durata del processo (17), non sottacendosi poi, in una visione più generale, che l'incapacità dell'apparato giudiziario di apprestare sollecite risposte determina conseguenze negative non solo per gli oneri, non certo trascurabili, scaturenti dal pieno allineamento, per effetto di recenti pronunziati, del nostro ordinamento a quello europeo (18), ma anche per l'indubbio disincentivo ad una corretta intrapresa economica (19), nonché all'investimento di capitali stranieri nel nostro territorio, derivante da un sistema giudiziario inefficiente, quindi non tempestivo nel reintegrare le giuste aspettative giuridiche delle imprese (20).

Note:

(13) Cfr. in tali sensi A. Andronio, in *Commentario alla Costituzione*, a cura di R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti, Vol. III, (art. 101-139), Torino 2007, sub art. 111, 2115.

(14) Così ancora Andronio, *op. cit.*, 2116, che a sostegno del suo assunto riporta quanto detto - sul processo e sui valori che devono essere ad esso sottesi - da Calamandrei, *Processo e democrazia*, Padova, 1954.

Per l'assunto che il problema della durata del processo civile in Italia vada affrontato innanzitutto con interventi ordinamentali ed organizzativi vedi Proto Pisani, *I modelli di fase preparatoria dei processi cit.*, 384, il qua-

le osserva tra l'altro che «non è mai esistita legge processuale così buona da impedire l'affermarsi nella prassi di un processo cattivo, né legge processuale tanto cattiva dall'impedire l'affermarsi nella prassi di un buon processo».

(15) Cfr. sul punto V. Denti, *La giustizia civile*, Bologna, 2004, 85, che evidenzia altresì come attraverso il nuovo comma dell'art. 111 Cost. abbia trovato riconoscimento al massimo livello il principio di economia processuale (o di economia dei giudizi), i cui fondamentali erano in precedenza ricavabili per induzione dal sistema processuale, ma che senza l'attuale copertura costituzionale rimaneva al rango di canone ermeneutico.

(16) In questi esatti termini vedi: L. Montesano-G. Arieta, *Trattato di diritto processuale civile*. Vol I (*Principi generali. Rito ordinario di cognizione*). Tomo I, Padova 2001, 41.

(17) Così G. Olivieri, *La «ragionevole durata» del processo di cognizione (qualche considerazione sull'art. 111, secondo comma, Cost.)*, in *Foro it.* 2000, V, 252. Negli stessi sensi vedi: Vidiri, *Il principio di non contestazione e la ragionevole durata del processo*, in *Riv. it. dir. lav.* 2006, I, 59; Id., *La ragionevole durata del processo e la giurisprudenza delle Sezioni Unite: la circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova*, in *Giust. civ.* 2006, II, 345 e ss., anche per quanto attiene alle ricadute giurisprudenziali del principio costituzionale in esame.

Per l'assunto che la novella dell'art. 111 Cost. costituisca anche l'occasione da non perdere per un riesame complessivo delle garanzie delle parti nel processo cfr. Proto Pisani, *Il nuovo art. 111 Cost. e il giusto processo*, in *Foro it.* 2000, V, 242.

(18) Cfr. sull'applicazione della c.d. legge Pinto (l. 24 marzo 2001 n. 89, sulla «previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo»): Cass., sez. un., 26 gennaio 2004 n. 1338 e Cass., Sez. Un., 26 gennaio 2004 n. 1340, entrambe in *Foro it.* 2004, I, 693, con osservazioni di P. Gallo, che hanno riconosciuto la riparazione del danno sia patrimoniale che non patrimoniale derivante dall'eccessiva durata del processo, statuendo in relazione all'onere probatorio che mentre il danno patrimoniale deve formare oggetto di specifica allegazione e prova da parte del ricorrente, quello non patrimoniale - non potendosi accettare la tesi del c.d. danno-evento, cioè del danno non patrimoniale insito nella violazione della durata ragionevole del processo - configura una conseguenza della detta violazione che, verificandosi normalmente, e cioè di regola, a differenza di quello patrimoniale, può ritenersi presente secondo l'*id quod plerumque accidit*, senza bisogno di alcun sostegno probatorio relativo al singolo caso, sempre che non ricorrano però nel caso concreto circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente; e da ultimo: Cass., sez. un., 23 dicembre 2005 n. 28507, in *Foro it.* 2006, I, 1424, secondo cui in tema di equa riparazione per la irragionevole durata del processo ai sensi dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001, la fonte del riconoscimento del relativo diritto non deve essere ravvisata nella sola, citata normativa nazionale, coincidendo il fatto costitutivo del diritto attribuito dalla legge nazionale con la violazione della norma contenuta nell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge n. 848 del 1955, e, pertanto, di immediata rilevanza nell'ordinamento interno.

In dottrina da ultimo sulle diverse problematiche della legge Pinto vedi per tutti: P. Stratoti, *Legge Pinto e ragionevole durata del processo*, in *Giust. civ.* 2007, II, 235; R. Conti, *Le Sezioni Unite ancora sulla legge Pinto: una sentenza storica sulla via della piena attuazione della CEDU*, in questa *Rivista*, 2006, 6, 835.

(19) È ribadito da G. Balena, *Diritto processuale civile*, vol. I, Bari 2006, 62, ancora una volta che in molti casi una decisione pur favorevole che intervenga troppo tardi rispetto al momento in cui la parte ha adito il giudice può risultare concretamente inutile o poco utile e rischia di risolversi, dunque, in un sostanziale diniego di tutela e si è a titolo esemplificativo fatto riferimento all'ipotesi, tutt'altro che infrequente, in cui l'imprenditore non riuscendo ad ottenere in tempi accettabili l'accertamento ed il soddisfacimento dei propri crediti, sia divenuto a sua volta insolvente e sia stato dichiarato fallito.

(20) In questi precisi termini: Vidiri, *Il principio di non contestazione cit.*, 62-63, che al riguardo richiama lo scritto di P. Savona, *Geopolitica econo-*

(segue)

La crisi del processo e la crisi delle persone che vi operano

Alla stregua di quanto sinora esposto merita di essere valutata l'opinione di chi ritenendo la disposizione in esame di «mero indirizzo», priva di ricadute immediate sul processo, in una prospettiva rivolta al futuro ritiene necessario, ai fini di una riduzione dei tempi del processo, un intervento del legislatore volto ad operare, per un verso, sul piano organizzativo assicurando un rapporto tra il numero complessivo delle controversie ed il numero dei magistrati (patrocinando in tal modo seppure implicitamente una crescita del già elevato numero dei giudicanti così come si è visto essere auspicato anche da giuristi da sempre sensibili alle sorti del processo) e, per altro verso, sul piano strettamente processuale attraverso strumenti atti ad evitare che una delle parti e lo stesso giudice possano ritardare *ad libitum* il momento della decisione (21).

Una simile opinione induce a riserve non solo per quanto attiene al rilievo minimale assegnato al *dictum* costituzionale, che già ha trovato sul piano fattuale un riscontro attuativo nella giurisprudenza di legittimità e di recente anche nella legislazione, ma anche perché può finire - al di là delle pur lodevoli intenzioni di quanto la sostengono - per alimentare, nella speranza di un sempre lontano domani migliore, comportamenti di rassegnazione se non di colposa inerzia da parte di tutti coloro che, a vario titolo, sono chiamati ad amministrare la giustizia.

A ben vedere il processo può configurarsi come momento significativo della comune vita del cittadino, che si caratterizza per una naturale dialettica tra l'autorità (decisoria) dell'organo giudicante e la libertà (di difesa) delle parti, e per una continua ricerca di un bilanciamento di valori capace, da un lato, di impedire che l'autorità si traduca in autoritarismo e, dall'altro, che la libertà si concretizzi in un uso arbitrario e distorto del diritto di difesa capace di alterare l'equilibrio nella ripartizione tra le parti dei poteri processuali a tutto danno del giudicante.

Ciò detto, nell'affrontare problematiche da sempre oggetto di dibattito nella dottrina processualistica, un iter argomentativo che voglia assumere una qualche affidabilità non può prescindere da alcune preliminari considerazioni.

È stato intorno agli anni 50 del secolo scorso ricordato da un illustre processualista, patrocinatore di un ritorno alla schiettezza liberale del processo del 1865, che la crisi del processo « è la crisi delle persone che operano nel processo, più precisamente di quella persona per la quale il processo è sostanzialmente tale, perché da essa si attende la tutela del diritto, vale a dire del giudice» aggiungendosi anche, sul presupposto che il processo debba reggersi su valori assoluti e perduranti, che «la crisi del processo non è che un aspetto della grande crisi spirituale che è rilevabile in ogni campo della vita morale, nell'arte, nella filosofia, nella politica, perché è la crisi dell'uomo, di ciascuno di noi» (22).

Nella direzione indicata va rimarcato, quindi, come la crisi del processo è, quindi, anche la crisi degli avvocati allorquando il diritto di difesa si trasforma in legalizzazione dell'ostruzionismo ed eleva a regola di condotta il cavillo e più in generale il formalismo giuridico, finendo in tal modo per svuotare del suo naturale contenuto il principio del contraddittorio e con esso per alterare in qualche misura anche l'autorità del giudice (23).

Corollario di quanto ora detto è che il perseguimento di un processo «giusto», oltre ad una nuova e permanente professionalità di tutte le parti del processo, supportata da valori unificanti immanenti alla sua funzione, richiede come ulteriore preconditione interventi legislativi volti a non lasciare a livello meramente evocativo i precetti costituzionali e che invece siano funzionalizzati a rendere concretamente operativo il principio della «ragionevole durata del processo» perché l'eccessiva protazione dei tempi della giustizia è oggi la prima delle numerose emergenze della giustizia.

La «ragionevole durata» del processo e la giurisprudenza di legittimità

La giurisprudenza di legittimità ha mostrato di volere dare il dovuto rilievo al principio della «ragionevole durata del processo» evidenziando più volte che nella lettura delle norme processuali sia opzione ermeneutica vincolante quella volta ad assicurare la massima espansione consentita al suddetto principio - pur nell'ambito di un opportuno temperamento con altri diritti ad evidenza costituzionale (diritto alla difesa, alla imparzialità del giudice, al giusto processo, ecc.) tramite quello che, con espressione sintetica, è stato definito «bilan-

Note:

(segue nota 20)

mica, Sperling & Kupfer, Milano 2004 127-128, in cui viene ricordato che in due indagini condotte dallo Studio Ambrosetti, per conto del gruppo bancario Intesa-BCI e della Siemens Italia (il più grande ente di ricerca operante nel nostro Paese per iniziativa di un gruppo estero), era stato appurato che gli investimenti esteri si dirigono dove la politica, nelle sue manifestazioni legislative e in quelle pratiche, mostra un'attitudine positiva verso il mondo delle imprese, e dove gli operatori hanno la vocazione di rispettare gli impegni presi, ovvero dove «il clima degli affari è favorevole» o lo è «il regime economico» (cfr. pag. 63, nt. 20).

(21) Cfr. al riguardo Balena, *Diritto processuale civile* cit., 62-63.

(22) Così testualmente Satta, *La tutela del diritto nel processo* cit., 64 e 79.

(23) Per la precisazione che la critica al formalismo non può intendersi come una inconcepibile ed assurda critica alle forme giuridiche vedi ancora Satta, *Il formalismo nel processo*, in *Il mistero del processo* cit., 86 ss., che rileva - in linea con l'opinione di G. Capograssi (*Il problema della scienza del diritto*, in *Foro it.* 1937, 136 ss.) per il quale la scienza del diritto non può staccarsi dall'esperienza perché altrimenti si tradurrebbe nella creazione di schemi vuoti privi di alcuna somiglianza con la vita - che «il formalismo comincia dove il diritto finisce» perché esso rappresenta veramente un frattura dell'esperienza giuridica dal momento che «al posto dell'esperienza e del suo libero movimento si pone una falsa esperienza, cioè l'immobile vuoto che si tratta come cosa salda, modellandolo in forme che, essendo forme del vuoto, hanno il pregio di essere infinite».

ciamento mobile» (24) - ed attestando la piena necessità, al fine di rendere maggiormente credibile l'apparato giudiziario, che venga data una risposta la più sollecitata possibile alla domanda di giustizia del cittadino.

Un *excursus* sui recenti arresti giurisprudenziali e, più specificatamente, un esame delle recenti pronunzie delle Sezioni Unite e delle motivazioni che le sorreggono, consentono infatti di individuare come elemento ad esse comune l'intento di perseguire scelte interpretative del dato normativo tese a privilegiare il principio, appunto, della «ragionevole durata» del processo e con esso quello dell'«economicità» dei giudizi.

A riprova dell'intento di attualizzare i suddetti principi attraverso l'esercizio dei compiti nomofilattici della cassazione, è sufficiente il richiamo alle decisioni che - dopo avere individuato nel nostro sistema processuale una circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova - hanno avuto per oggetto le tematiche riguardanti gli atti introduttivi del rito del lavoro e la loro nullità, l'onere di contestazione dei fatti allegati da controparte, l'esibizione dei documenti (nel rito del lavoro ed in quello ordinario) e, più in generale, il sistema delle preclusioni nei giudizi di merito (25).

Così i giudici di legittimità hanno statuito che la nullità del ricorso, per mancanza in esso degli elementi di fatto e di diritto da porsi a base della domanda ex art. 414 n. 3 e 4 c.p.c. è sanabile ai sensi dell'art. 164 c.p.c. se il giudice non ha fissato un termine per la rinnovazione del ricorso e se il convenuto non ha tempestivamente eccepito la nullità ex art. 157 c.p.c., con l'effetto che la suddetta sanatoria, impedendo la rimessione in termine del ricorrente anche in relazione ai mezzi di prova non tempestivamente articolati, finisce per evitare un allungamento dei tempi del processo addebitabile all'inosservanza da parte del ricorrente dell'onere di definire in modo esauriente e completo sin dall'atto introduttivo della controversia il *thema decidendum* (26).

Con altre decisioni gli stessi giudici hanno poi ampliato l'area dei fatti pacifici irreversibilmente sottratti alla istruttoria delle parti, considerando come tali non soltanto quelli ammessi espressamente o tacitamente mediante un argomentare incompatibile con la loro negazione ma anche quelli non specificamente ed immediatamente oggetto di contestazione (contestazione che, da riferire ai fatti, di qualsiasi natura comunque rilevanti a fini decisori, e non alla loro determinazione giuridica, deve essere comunque specifica e non generica e non deve esplicitarsi in formule di stile o dal contenuto vago ed equivoco) con ricadute ancora una volta positive sulla celerità del giudizio, evitando così le sempre possibili lungaggini istruttorie non di rado addebitabili proprio a chi ha tenuto condotte non certamente attive e, tanto meno, collaborative nei tempi prescritti per la determinazione del *thema decidendum* (27).

Ed ancora - sul presupposto che le conseguenze ricollegabili alle preclusioni, aventi per loro natura una fun-

zione acceleratoria, si presentano definitive e come tali inidonee a legittimare «movimenti a ritroso» nel processo - la Corte di cassazione con indirizzo, che sembra ormai consolidarsi, ha, infine, reputato inammissibili anche in sede di gravame le prove costituende non tempestivamente richieste nel primo scritto difensivo di ciascuna parte ed ha reputato applicabile la preclusione anche alle prove precostituite - e, quindi, a quella documentale - rimarcando al riguardo come una tardiva produzione di nuovi documenti, oltre a non essere confortata dalle disposizioni codicistiche, porti necessariamente ad un ingiustificato prolungamento delle attività processuali perché ogni volta che viene in corso di causa consentito ad una parte una nuova produzione documentale non può essere negato alla controparte la

Note:

(24) In generale per una esaustiva indagine della posizione da assegnare di volta in volta a ciascun diritto con garanzia costituzionale, suscettibile di porsi in posizione antitetica con altri, ugualmente garantiti, vedi R. Guastini, *L'interpretazione dei documenti normativi*, Milano 2004, 219 e 295.

(25) Per l'esame di altri pronunziati relativi a tematiche, diverse da quelle di cui al testo, ma con forza sollecitatoria nei termini specificati, vedi Vidiri, *L'art. 111, co. 2, Cost. e le recenti pronunzie della Cassazione sul processo*, in *Mass. giur. lav.* 2006, 173-174.

(26) Cfr. Cass., sez. un., 17 giugno 2004 n. 11353 in *Foro it.* 2004/5, I, 1135, con nota di E. Fabiani, *Le sezioni unite intervengono sui poteri istruttori d'ufficio del giudice del lavoro*, ed in *Riv. giur. lav. e prev. soc.* 2005, II, 95 con nota di F. Fabbri, *Il ruolo delle parti nel processo del lavoro e la "circolarità" degli oneri probatori: una nuova decisione delle sezioni unite* che ribadisce pure la possibilità del giudice di esercitare (con ordinanza da motivare in ossequio a quanto prescritto dall'art. 134 c.p.c.) i poteri d'ufficio anche in presenza di già verificatesi decadenze o preclusioni (sempre che i suddetti poteri non vengano esercitati dal giudice sulla base del proprio sapere privato, o su fatti non allegati dalle parti o non acquisiti al processo in modo rituale, o su prova non voluta in modo espresso e chiaro dalle parti stesse nell'esercizio dei loro poteri dispositivi, o su una prova già espletata su punti decisivi della controversia specialmente nel caso in cui - come avviene per la prova per testi - un corretto esercizio del contraddittorio e della difesa impone l'esaurimento della prova stessa in un unico contesto temporale), e che compone il contrasto sulla nullità del ricorso sorto nella pratica giudiziaria, essendosi seguite, nel silenzio sul punto del legislatore, soluzioni diverse (inammissibilità del ricorso, declaratoria della sua nullità, esercizio da parte del giudice dei poteri discrezionali attribuiti dalla legge in tema di *emendatio* ex art. 420, comma 1, c.p.c., o di quelli d'ufficio), sovente influenzate dalla prassi e dalle relazioni instaurate (o instaurande) con gli avvocati operanti nel singolo ufficio giudiziario (cfr. al riguardo Proto Pisani, *Controversie individuali di lavoro*, Torino 1993, 72 nota 304).

(27) Cfr. al riguardo: Cass., sez. un., 26 gennaio 2002 n. 761, in *Giust. civ.* 2002, I, 909, con nota di M. Cattani, *Sull'onere della specifica contestazione da parte del datore di lavoro dei conteggi sul quantum delle spettanze richieste dal lavoratore*, ed in *Foro it.* 2002, I, 2019, con nota di C.M. Cea, *Il principio di non contestazione al vaglio delle Sezioni Unite*; Cass. 17 giugno 2007 n. 11353 cit.

In dottrina tra i numerosi contributi sull'onere di contestazione vedi per una trattazione generale A. Carratta, *Il principio della non contestazione nel processo civile*, Milano 1995, cui si deve - come è stato opportunamente rammentato - l'abbastanza recente qualificazione come principio, anziché come comportamento, della contestazione, cui *adde*, più di recente, Vidiri, *Il principio di non contestazione* cit., 55 ss.; U. Morcavallo, *Principio di non contestazione e processo previdenziale*, in *Giust. civ.* 2004, I, 672 ss.

possibilità di dedurre i mezzi di prova resisi necessari in relazione ai documenti acquisiti agli atti (28).

La «ragionevole durata» del processo ed il d. lgs. n. 40 del 2006

Una considerazione a più vasto raggio perché riguardante il generale assetto istituzionale porta ad individuare un reciproco condizionamento tra nomofilachia, tempi del processo e certezza del diritto, non potendosi mettere in dubbio una stretta interdipendenza tra resistenza nel tempo dei principi giurisprudenziali e riduzione del contenzioso, comportante a sua volta il più agevole perseguimento del principio della «ragionevole durata del processo». Ed infatti non può negarsi che una perdurante tenuta dei pronunziati dei giudici di legittimità - doverosa in assenza del sopraggiungere di eventi giustificativi di un *revirement* - contribuisce a rendere certo il diritto con effetti sicuramente positivi laddove una risposta giudiziaria improntata ad un alto tasso di alea determina - come quella tardiva - in settori portanti della nostra economia deleterie conseguenze disincentivando gli investimenti di capitali e ponendo seri ostacoli ad ogni iniziativa imprenditoriale (29).

Alla stregua di quanto ora osservato vanno valutati positivamente i recenti interventi legislativi. Ed invero, la riscrittura (ex art. 8 d. lgs. n. 40 del 2006) dell'art. 374, comma 3, c.p.c. (che vincola le Sezioni semplici della Corte di cassazione, nel caso in cui ritengano di non condividere il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, a rimettere a quest'ultime, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso), e l'introduzione (ex art. 18 d. lgs. n. 40 del 2006) nel codice di rito dell'art. 420 bis c.p.c. (che regola l'accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro in analogia con quanto previsto per la contrattazione di diritto pubblico dall'art. 64 del d. lgs. 30 marzo 2001 n. 165), con il rafforzare i compiti nomofilattici della cassazione e con il rendere più certi e stabili gli approdi giurisprudenziali, possono contribuire a ridurre progressivamente il contenzioso e con esso la durata delle controversie (30). Ed effetti analoghi, in termini acceleratori dei tempi del processo, seppure con riferimento al giudizio di cassazione, possono scaturire dall'applicazione dell'art. 375 c.p.c. (così come novellato dall'art. 9 lettera a) del d. lgs. n. 40 del 2006), che per alcune controversie di minore ritenuta complessità prevede, appunto, una procedura semplificata e, pertanto, di più sollecito esito (31). Certo non può negarsi che ogni riforma che voglia affrontare, con qualche possibilità di riuscita, la grave crisi del processo non può prescindere da un potenziamento delle attuali e del tutto inadeguate strutture giudiziarie e da un incremento delle risorse finanziarie devolute all'amministrazione della giustizia.

Ma un rilievo non certo minore assumono l'acquisizione da parte degli attori del processo (giudici e difensori) di una «professionalità dinamica» da accrescere nel tempo

- nella consapevolezza della necessità di un continuo aggiornamento richiesto per altro dal moltiplicarsi delle fonti normative anche in ragione del superamento della territorialità del diritto statale - e necessitante di periodiche verifiche che, senza ledere le prerogative della magistratura né quelle connaturate all'esercizio della professione forense, sperimenti però efficaci rimedi sanzionatori in presenza di condotte che, per carenze conoscitive o per deprecabili condotte dilatorie, improntate a negligenza o a lassismo, finiscono per determinare una dilatazione dei tempi del processo, la cui durata, come l'esperienza giudiziaria dimostra, sono, in buona misura, condizionati dal governo del processo da parte del giudice e dall'attività sollecitatoria del difensore.

E la praticabilità di questa strada appare, ai fini del recupero della funzionalità del processo, di certo di maggiore utilità non solo di una «sommarrizzazione» del processo civile ma anche di altre evocate e sperate modifiche normative, volte ad attribuire un generalizzato e

Note:

(28) Cfr. sul punto Cass., Sez. Un., 20 aprile 2005 n. 8202 e 8203, in questa Rivista, cit.; in *Dir. e giust.* 2005, n. 23, 12, con nota di M. Rossetti, *Processi più veloci, giudizi più rigorosi*; in *Riv. giur. lav. e prev. soc.* 2005, II, 505, con nota di F. Fabbri, *Le Sezioni Unite e le «prove documentali»: un ritorno alle origini*; in *Giust. civ.* 2006, I, 143, con nota di G. Raiti, *Due grands arrêts delle sezioni unite sull'ammissione di nuovi documenti nell'appello ed in quello del lavoro*, cui adde, sempre sulle tematiche in esame: C.M. Barone, *Preclusioni processuali e giudicato esterno: qualche breve osservazione*, in *Foro it.* 2006, I, 3431, che pure non condividendo l'indirizzo dei giudici di legittimità riconosce però che essi colgono indubbiamente un aspetto non secondario della vicenda processuale con la considerazione che «il principio della «ragionevole durata» del processo non può sopportare alcun *vulnus* per effetto di condotte che, seppure non si ritengono lesive dei canoni di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c., risultino comunque improntate ad inescusabile inerzia e negligenza» nonché C. Consolo, voce *Appello civile*, in *Il diritto*, in *Enc. Giur. del Sole 24 ore*, diretta da S. Patti, Volume I, Milano 2007, 515 ss, che, dopo avere precisato in ordine al disposto dell'art. 345 c.p.c. che apertura esplicita ai *nova* in appello è quella dei mezzi di prova che il giudice ritiene «indispensabili», precisa poi che tra le diverse tesi prospettabili deve preferirsi quella secondo cui sono «indispensabili» solo quelle prove vertenti su fatti «decisivi» (cioè fatti idonei da soli a portare alla definizione della controversia), rimarcando poi come, diversamente da quanto avviene per il processo ordinario, «nel processo tributario di appello, in base a norma esplicita (oggi ... un relitto), i documenti saranno sempre ammessi» (518 nt. 1).

(29) Per l'assunto che l'economia dei paesi a capitalismo avanzato ha bisogno di un «diritto che si possa calcolare in modo simile ad una macchina» vedi M. Weber, *Storia economica-Linee di una storia universale dell'economia e della società*, Roma Donzelli 1993, 298. Parla poi, con riguardo ai sistemi economici incentrati sulla produzione di massa, della necessità di «una matematica delle azioni», Irti, *Codice civile e società politica*, Bari 1995, 22.

(30) In questi testuali termini Vidiri, *La nuova nomofilachia: diritti più certi e processi più rapidi?*, in *Il nuovo giudizio di cassazione*, a cura di G. Ianniruberto e U. Morcavallo, Milano 2007, 21.

Più in generale sul nuovo ruolo che la recente riforma assegna alla Corte di cassazione vedi: Consolo, *Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi*, Padova 2006, 157 ss.; B. Sassani, *Il nuovo giudizio di cassazione*, in *Riv. dir. proc.* 2006, 217 ss.

(31) Per la necessità di un uso ponderato dell'art. 375 c.p.c., al fine di evitare che l'intento di attuare il fine deflattivo sotteso alla norma non si traduca di fatto in una «sommarrizzazione» del giudizio di cassazione vedi: Vidiri, *La nuova nomofilachia cit.*, 35, nonché Sassani, *Il nuovo giudizio di cassazione cit.*, 235-237.

più penetrante potere d'ufficio al giudice nonché a sottrarre ad ogni preclusione la produzione di documenti. Ed invero, non può addebitarsi la mancanza di spessore contentutistico alla considerazione che l'eccessivo accrescimento dei poteri del giudice può nel concreto porsi in collisione con il principio del «giusto processo», che osta a che il giudice governi con ampia e generalizzata discrezionalità momenti condizionanti in modo determinante l'esito del giudizio, potendosi ciò tradurre in concreto in un differenziato (anche se non voluto) trattamento nel processo e nelle aspettative decisionali tra quanti avanzano a tutela di analoghe pretese domanda di giustizia (32). Né può fondatamente negarsi - come ancora una volta attesta l'esperienza giudiziaria - che l'ammissione in ogni tempo nei giudizi di merito della prova documentale finisce per allungare i tempi del processo con innegabili e gravi inconvenienti non certo eliminabili a seguito dell'esecutività della sentenza di primo grado, perché il principio della «ragionevole durata del processo» deve presiedere l'intera durata della controversia permettendo anche una sollecita reintegrazione patrimoniale per quanti, per effetto di una decisione di primo grado poi riformata, sono stati astretti ad adempimenti non dovuti. Per concludere, al fine di non alimentare speranze ed aspettative irrealizzabili, quanto meno a breve o medio termine, più che perseguire sistemi processuali irrigiditi da schematismi ideologici - sempre in bilico tra tradizionali indirizzi pubblicistici e orientamenti privatistici (33) - e più che indicare (o soltanto prospettare) specifici *standard* temporali su cui parametrare la durata dei singoli gradi di giudizio, è sicuramente più utile, come primo passaggio per pervenire ad un processo più celere, prendere coscienza, da parte di quanti hanno a cuo-

re le sorti della giustizia, che il processo si incentra in una «lite tra le parti» nella quale si riversano le umane esperienze quotidiane, nella piena ed acquisita consapevolezza che il processo - come i soggetti che ne sono i protagonisti - deve essere innervato da valori, e che la sua durata, come quella della esistenza delle persone che ne sono coinvolte, non è programmabile né prevedibile, pur dovendo avere, contrariamente a quanto è auspicabile per la vita umana, tempi i più brevi possibili per dare credibilità alle istituzioni (34).

Note:

(32) Con riferimento ai poteri del giudice capaci di influire sul contenuto della decisione in modo determinante: E. Fabiani, *Brevi note sulla sindacabilità in sede di legittimità del potere di deferire il giuramento decisorio*, in *Foro it.* 2003, I, 3115, osserva come nessuna discrezionalità vada lasciata al giudice perché «il valore del giusto processo (a fortiori se «regolato dalla legge») ne richiede la rigida predeterminazione legale: ove ciò non accade sarà gioco forza o rimettere la norma che li prevede alla Corte Costituzionale o, in via di interpretazione adeguatrice, accogliere una interpretazione che in via sistematica ricollegli il contenuto di questi poteri a presupposti rigidi», cui *adde*, negli stessi identici termini: Proto Pisani, *Il nuovo art. 111 Cost. e il giusto processo civile*, *ivi* 2000, IV, 241 ss. e spec. 243.

(33) Per una mirabile ed istruttiva epitome del panorama delle dottrine processualistiche che hanno ancorato per buona parte del secolo scorso il dibattito culturale in una ottica ora pubblicistica ora privatistica vedi: P. Grossi, *Scienza giuridica italiana (un profilo storico 1860-1950)*, Milano 2000, 242 ss.

(34) Sottolinea Grossi, *Scienza giuridica italiana cit.*, come Carnelutti «infaticabile costruttore di concetti» con collocare al centro del processo «la lite» riaffermasse - pur in un'ottica che continuava ad essere pubblicistica - indirettamente la vecchia centralità delle parti, che Chiovenda aveva sacrificato all'ombra del giudice ed inquinasse in tal modo «non poco di venature privatistiche la dimensione pubblicistica del processo» (p. 242); e come - contro tale visione di stampo pubblicistico - prendesse le distanze, con accenti talvolta duramente polemici, Satta, che individuava nella giurisdizione il mezzo di tutela dell'interesse privato e nell'azione un potere spettante esclusivamente al titolare del diritto lesso e per la protezione di questo (245-247).

RIVISTE

Danno e responsabilità

La rivista più autorevole e tempestiva sulla responsabilità civile

Direzione scientifica: Vincenzo Carbone, Pier Giuseppe Monateri, Roberto Pardolesi, Giulio Ponzanelli, Vincenzo Roppo
Periodicità: mensile



La rivista è interamente dedicata alla tematica del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, attraverso l'analisi completa e tempestiva dell'evoluzione legislativa e giurisprudenziale in materia. Il mensile si articola in due macro-sezioni. Materiali e opinioni: articoli di dottrina, tabelle per la quantificazione dei risarcimenti di determinate classi di danni; Giurisprudenza: le sentenze più innovative e interessanti della Corte costituzionale, della Corte di giustizia CE, delle Corti straniere, della Corte di Cassazione e dei giudici di merito pubblicate per esteso e commentate dagli esperti della materia.

Il **servizio online**, riservato esclusivamente agli abbonati e consultabile all'indirizzo www.ipsoa.it/dannoeresponsabilita, permette all'utente di accedere con tempestività a tutte le novità d'interesse.

Abbonamento annuale € 178,00

Per informazioni

- Servizio Informazioni Commerciali (tel. 02.82476794 - fax 02.82476403)
- Agente ipsoa di zona (www.ipsoa.it/agenzie)
- www.ipsoa.it